



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 23/17
Lussemburgo, 7 marzo 2017

Sentenza nella causa T-194/13
United Parcel Service, Inc./Commissione

Il Tribunale dell'UE annulla, per vizio di procedura, la decisione con cui la Commissione ha vietato la concentrazione tra UPS e TNT nel settore della consegna rapida di piccoli pacchi

La Commissione ha infatti violato i diritti della difesa di UPS, basandosi su un'analisi econometrica che non era stata oggetto di discussione, tale e quale, durante il procedimento amministrativo

La società americana United Parcel Service («UPS») e la società olandese TNT Express («TNT») operano su scala mondiale nel settore dei servizi specializzati di trasporto e di logistica. Nello Spazio economico europeo (SEE), UPS e TNT - così come la società americana FedEx e la società tedesca DHL - sono attive nei mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi (servizi in cui il prestatore si impegna a consegnare i piccoli pacchi in un altro paese entro un giorno).

Nel 2012 UPS ha notificato alla Commissione il suo progetto di acquisizione di TNT in applicazione del regolamento sulle concentrazioni¹. Con decisione del 30 gennaio 2013² la Commissione ha vietato il progetto di acquisizione di TNT da parte di UPS. In sostanza, essa riteneva che tale acquisizione avrebbe comportato una restrizione della concorrenza in 15 Stati membri con riferimento alla consegna rapida di piccoli pacchi verso altri paesi europei. In detti Stati membri, l'acquisizione avrebbe ridotto a tre, o addirittura solo a due, il numero di attori rilevanti in detto mercato, lasciando talvolta DHL come unica alternativa a UPS. Pertanto, ad avviso della Commissione, la concentrazione avrebbe probabilmente danneggiato i clienti a causa degli aumenti dei prezzi che avrebbe determinato.

UPS ha adito il Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione.

Con la sentenza odierna, **il Tribunale** accoglie il ricorso e **annulla la decisione della Commissione**.

Il Tribunale ricorda che il rispetto dei diritti della difesa e, più in particolare, il principio del contraddittorio impongono che l'impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze fatti valere, nonché sui documenti utilizzati dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni.

Il Tribunale rileva che **l'analisi econometrica** utilizzata dalla Commissione nella sua decisione del 30 gennaio 2013 **si basava su un modello diverso da quello che era stato oggetto di dibattito in contraddittorio nel procedimento amministrativo**. Infatti, la Commissione ha apportato modifiche non trascurabili alle analisi previamente discusse con UPS. Tenuto conto di dette modifiche, la Commissione aveva l'obbligo di comunicare a UPS il modello definitivo dell'analisi econometrica prima di adottare la decisione impugnata. Avendo omesso di farlo, **la Commissione**

¹ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), come applicato dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004 (GU 2004, L 133, pag. 1).

² Decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l'accordo SEE (caso COMP/M. 6570 — UPS/TNT Express).

ha violato i diritti della difesa di UPS. Considerando che UPS avrebbe potuto difendersi più efficacemente, nel procedimento amministrativo, se avesse avuto a disposizione, prima dell'adozione della decisione impugnata, la versione definitiva dell'analisi econometrica sulla quale si è fondata la Commissione, **il Tribunale annulla integralmente la decisione del 30 gennaio 2013, senza esaminare gli altri motivi di ricorso dedotti da UPS.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575